

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Antonio Nigrelli .....membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 29 marzo 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene alla mancata estinzione, da parte dell'intermediario, del contratto di apertura di una cassetta di sicurezza ed al conseguente pagamento dei relativi canoni annuali. Il ricorso è stato presentato da uno dei coeredi dell'intestataria della cassetta di sicurezza deceduta il 29.2.2008 ed è conseguente ad un reclamo inoltrato alla banca in data 15.7.2010 in cui, per l'appunto, veniva lamentato il comportamento dell'intermediario.

Con il gravame presentato all'ABF viene chiesta la restituzione dei canoni versati a far tempo dalla prima richiesta di chiusura del contratto in questione, il rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso, nonché un risarcimento danni quantificato in € 1.000,00.

Nelle sue controdeduzioni l'intermediario, nel richiamare la normativa vigente in materia la quale prevede che, nei casi di specie, debba essere redatto un inventario dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza prevedendo all'uopo la presenza, tra gli altri, di un notaio o di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, ha evidenziato che, avendo il ricorrente rinunciato ad avvalersi delle prestazioni di un notaio, la banca si è attivata al fine di ottenere la presenza di un dipendente dell'Agenzia delle entrate. A tale proposito l'intermediario ha soggiunto come l'intervento dell'Amministrazione finanziaria sia stato



richiesto con una raccomandata del 28.5.2010 alla quale hanno fatto seguito solleciti, inoltrati via mail, nel luglio, agosto e settembre dello stesso anno.

Si precisa che detti solleciti sono stati effettuati successivamente al reclamo del cliente indirizzato alla banca in data 15.7.2010, reclamo in riscontro al quale l'intermediario assicurava l'interessamento del proprio personale per la soluzione della vicenda.

A seguito di un ulteriore contatto assunto per le vie brevi con l'Agenzia delle Entrate nel febbraio 2011, la banca acquisiva contezza dell'impossibilità della partecipazione di un funzionario all'apertura della cassetta per la qualcosa si consigliava al ricorrente, sempre le vie brevi, di avvalersi di un notaio.

In relazione a quanto precede l'intermediario ha chiesto che venga rigettata la richiesta di rimborso dei canoni di locazione e non accolta la domanda di risarcimento danni, peraltro non documentati né richiesti in sede di presentazione del reclamo.

## DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di parziale accoglimento.

Sulla base della corrispondenza intercorsa tra l'intermediario e l'Agenzia delle Entrate si rileva da un verso che gli appuntamenti con i funzionari dell'Amministrazione finanziaria sono fissati sulla base del criterio dell'ordine d'arrivo delle richieste di partecipazione alle procedure che richiedono la loro presenza e, dall'altro, che ritardi, nel caso di specie, sono stati determinati dalla circostanza che erano rimaste disattese le richieste rivolte dall'Agenzia dell'entrate alla banca ai fini dell'indicazione di un referente e di una casella di posta elettronica di tipo funzionale.

Va altresì rilevato che comunque, mentre il decesso dell'intestataria della cassetta di sicurezza era avvenuto nel febbraio 2008, la prima richiesta inoltrata all'Agenzia delle entrate per ottenere la presenza di un funzionario ai fini dell'apertura della cassetta risale al maggio 2010.

In relazione a quanto precede, nell'osservare preliminarmente che, se effettivamente, qualora non si ritenga di ricorrere alle prestazioni di un notaio, così come nel caso di che trattasi, non si può imputare all'intermediario il rifiuto di aprire la cassetta di sicurezza in assenza dell'intervento di un pubblico funzionario e, conseguentemente, il ritardo che ne deriva, è tuttavia da rilevare come, nella circostanza, l'intermediario non soltanto non abbia, fin dall'inizio, illustrato al ricorrente le difficoltà di ottenere, in tempi congrui, la presenza di un dipendente dell'Agenzia delle entrate, ma sia attivato anche con notevole ritardo (e in maniera complessivamente poco diligente) rispetto all'epoca del decesso dell'intestataria della cassetta di sicurezza, per avviare la procedura al fine di ottenere la presenza richiesta.

Quanto alla domanda risarcitoria, essa non può essere accolta restando del tutto sfornita di prova dal punto di vista del danno patrimoniale e non andando al di là degli irrisarcibili – secondo la giurisprudenza di legittimità più recente – disagi e fastidi sotto il profilo del danno non patrimoniale.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P. Q. M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dei canoni riscossi per i periodi successivi a quello in corso al momento del decesso.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI